SOLUZIONE srl

Servizi per gli enti locali

www.entionline.it

Aggiornamento DEMOGRAFICI

Circolare 7 febbraio 2019

Certificazione e decertificazione

Nota prima di cominciare

Molte anagrafi stanno – giustamente – ponendosi il problema dei cittadini britannici a seguito della cosiddetta Brexit, ovvero l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Fino al 29 marzo 2019 il problema non si pone: i britannici sono e restano, a tutti gli effetti, cittadini europei, con tutto ciò che comporta. Al momento non è possibile dire nulla di più, dato che i negoziati sono ad un punto morto e non c'è quindi modo di sapere cosa accadrà nelle prossime settimane.

- Scenario 1: rinvio. In questo caso ci sarà una nuova data di uscita, fino alla quale si continuerà ad operare come ora.
- Scenario 2: si giunge ad un accordo. In questo caso occorrerà studiare i termini dell'accordo ed agire di conseguenza. Naturalmente ne daremo tempestiva informazione, appena disponibile.
- Scenario 3: la Gran Bretagna esce senza accordi. Dal 30 marzo 2019 (o, più precisamente, dalle 23.00 ora di Londra, del 29 marzo) i cittadini britannici saranno extraeuropei, e dovranno quindi esibire il permesso di soggiorno, al pari di qualunque altro cittadino extra UE. Il Ministero dovrà necessariamente dare indicazioni riguardo al trattamento anagrafico da riservare a quanti già iscritti come comunitari.

In ogni caso il discorso non si applica a quanti hanno la doppia cittadinanza: tanto se cittadinanza italiana quanto di altro Paese UE, questa prevale rispetto a quella britannica, dunque un ipotetico cittadino britannico-francese farà valere la cittadinanza UE che gli viene dalla Francia.

Premessa

a) Devo fare l'autocertificazione.
b) Devo fare l'atto notorio.

c) La scrivente Agenzia delle Entrate/ASL/Provveditorato agli studi chiede certificato di residenza…

Tutti gli operatori dei servizi demografici hanno a che fare quotidianamente con richieste di questo tipo, segno che, nonostante gli sforzi del legislatore, non si è ancora diffusa la cultura dell'autocertificazione, né si sono recepite - da un punto di vista concettuale, prima ancora che procedurale - le numerose norme che indirizzano la decertificazione.

Per contro, sono anche poco diffuse le verifiche, che invece dovrebbero essere una fase costante ed essenziale per il buon funzionamento dell'apparato burocratico in generale.

Cerchiamo dunque di capire come gestire correttamente questo aspetto della burocrazia, per non appesantire il procedimento e, nello stesso tempo, garantire il principio di verità, fondamento di tutta l'azione amministrativa.

Certificare

Dal latino certum-facere, rendere certo. Ma cosa rendiamo certo? Noi certifichiamo una **verità di atto**, non una verità assoluta: se certifichiamo che Tizio è nato il 1° gennaio 1999, lo facciamo non perché abbiamo assistito personalmente al parto, ma perché esiste un atto che ciò attesta. Analogamente, se il lunedì certifichiamo che Caio è di stato libero può essersi sposato in chiesa il giorno prima, ma ancora non è registrato, o se certifichiamo che Sempronio è vivente non possiamo sapere se due minuti prima ha battuto la testa scivolando sul sapone.

Tuttavia, l'art. 1 lett. f del D.P.R. 445/2000 statuisce che il certificato è "il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche".

I registri, gli atti, la documentazione cartacea sono pertanto la fonte primaria, ma l'ultima condizione, quel "comunque accertati", lascia comunque spazio ad un certo margine di manovra da parte del pubblico ufficiale.

Se si viene per caso a conoscenza di uno stato, di un fatto, oppure si ha qualche dubbio sull'effettiva correttezza di un atto o di un registro, è ovviamente dovere attivare delle verifiche. Se, ad esempio, andiamo in ospedale per ragioni personali e incontriamo i familiari che ci informano della morte di un nostro cittadino, una volta rientrati in ufficio non possiamo emettere un certificato di esistenza in vita, dato che, anche se non abbiamo ancora la documentazione relativa, in coscienza sappiamo che si tratterebbe di un falso. Lo stesso se abbiamo assistito ad un matrimonio, per quanto non ancora registrato.

La decertificazione: un minimo di storia

Al di là del certificato ufficiale, però, ci sono stati molti interventi del Legislatore per ridurre al minimo la necessità di emettere documenti che comprovino la verità di uno stato o di un evento.

Molti operatori (almeno quelli che la applicano) fanno risalire la decertificazione all'art. 15 della L. 183/2011, che ha introdotto la dicitura obbligatoria "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.".

In realtà si tratta di una lotta tra il Legislatore ed i burocrati che si combatte da tempi molto più lontani:

- 1957 - "L'amministrazione non può richiedere al privato atti o certificati concernenti fatti o circostanze che risultino attestati in documenti già in possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare." (D.P.R. 678/57, art. 2, c. 2).
- 1968 - "Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare." (L. 15/68, art. 10).
- 1990 - "Gli atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria di un procedimento, sono acquisti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni." (L. 241/90, art. 18).
- 2000 - Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" ha regolato l'autocertificazione.

Questa non vuole essere una sterile elencazione di norme passate, ma si vuole sottolineare come, molto spesso, ci si lamenti della burocrazia, salvo essere i primi a crearla, disapplicando quegli strumenti che vengono messi a disposizione, in via obbligatoria o facoltativa, per superarla.

La vera rivoluzione del 2011 è stata che prima le modalità erano alternative: o si accettava un certificato o si chiedeva d'ufficio. Oggi Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi NON POSSONO accettare certificati, possono solamente operare d'ufficio. Una volta gli sposi potevano portare la copia dell'atto di nascita e del certificato contestuale, oggi non possiamo accettarle, dobbiamo chiederle d'ufficio.

Naturalmente il discorso non si applica agli stranieri, per i documenti di competenza del loro Stato. Per i dati registrati in Italia vale invece lo stesso approccio. Questo deriva dal fatto che il Pubblico Ufficiale italiano non ha alcuna competenza a chiedere documenti a Stati esteri: se ho bisogno di un'informazione relativa ad un cittadino italiano, la chiedo dov'è conservata, tanto che sia un Ente sul territorio italiano quanto un Consolato italiano all'estero. Se però uno straniero deve produrre qualcosa che riguarda il suo Stato, starà a lui attivarsi; ad esempio il nulla-osta al matrimonio ai sensi dell'art 116 del Codice Civile deve essere prodotto dall'interessato/a, non richiesto dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La questione della sicurezza

Ma perché i funzionari sono tanti affezionati ai certificati? Spesso si ritiene che accumulare molta carta copra le spalle in caso di problemi. A volte può essere vero, ma, molto spesso, si tratta di uno spreco di energie da parte di tutti: cittadini e uffici.

Ad esempio molti uffici, in caso di nuovo matrimonio di persona già coniugata, oltre alla canonica copia integrale dell'atto di nascita, acquisiscono anche la copia integrale dell'atto di precedente matrimonio. Certo, la norma statuisce solamente che si accerti l'insussistenza di impedimenti, quindi è onere dell'Ufficiale dello Stato Civile decidere come verificarlo ed è dunque assolutamente legittimo, ma qual è l'informazione utile che si aggiunge? Se manca l'annotazione sull'atto di nascita, certo è importante l'atto di matrimonio per capire se si tratta di una mera dimenticanza, ma se l'atto di nascita già

attesta la libertà di stato, visto che quell'annotazione è successiva a quella dell'atto di matrimonio, cosa si ha in più nell'acquisirlo ?
Inoltre c'è l'errata convinzione che ricevere un certificato cartaceo (a parte il fatto che è illegale) sia più sicuro. Soprattutto oggi che scanner e stampanti consentono di realizzare falsi casalinghi piuttosto credibili, sono stati segnalati moltissimi casi di certificati fasulli; ad esempio un notaio ha finalizzato l'atto di acquisto di una casa ad una persona che aveva prodotto uno stato di famiglia unipersonale ed un certificato di stato libero. La signora era invece coniugata, in comunione dei beni, e viveva con marito e figli. La firma ed il nominativo dell'impiegato sono risultati del tutto fasulli, anche se la carta intestata del Comune era credibile.
Se il notaio avesse chiesto direttamente i certificati al Comune a mezzo PEC, ricavando l'indirizzo dal sito ufficiale, e l'anagrafe avesse risposto a mezzo PEC in firma digitale, la sicurezza sarebbe aumentata o diminuita? Stesso ragionamento per tutti i certificati che prefetture e procure continuano a chiedere agli stranieri: vero è che gli uffici sono oberati di lavoro e sembra più semplice scaricare l'onere sul cittadino, ma, a correre dietro ai falsi, alla fine si perde ancora più tempo.
Dunque il fatto che le informazioni siano scambiate d'ufficio, oltre a rappresentare un sollievo per il cittadino, rappresenta anche una sicurezza per l'intero sistema statale, dato che è estremamente più difficile intercettare una mail (anche se non certificata) ed alterare l'allegato rispetto a stampare un foglio che dichiari il falso.

L'atto di notorietà e la dichiarazione sostitutiva

Questo è un punto sul quale molti cittadini hanno le idee un po' confuse e banche ed uffici postali non aiutano a chiarire, dato che sono i primi a chiedere un "atto di notorietà". L'atto notorio è competenza esclusiva del notaio; come questi faccia ad arrivare a raccogliere tutti i dati, ad esempio di un asse ereditario, è un problema esclusivamente suo. Poiché non è sempre facile ricostruire una situazione, si affida al cittadino stesso l'onere di dichiarare qualcosa di cui è a conoscenza, attraverso una dichiarazione che sostituisce l'atto notorio. Una DSAN appunto, Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà. Anche se magari nei centri più piccoli ci si conosce, un *vulnus* riconosciuto del sistema della stato civile è che non vengono annotati in nessun luogo centralizzato i figli riconosciuti. Né l'esistenza di un testamento viene annotata sull'atto di nascita.
Con tutta la buona volontà di aiutare i cittadini, non è quindi assolutamente possibile, per un impiegato del Comune, elencare gli eredi di un defunto, dato che non si può sapere se oltre ai figli noti ce ne sono altri riconosciuti in altri Comuni, magari distanti, oppure se c'è un testamento. Sarà quindi onere esclusivo del cittadino produrre e sottoscrivere l'atto; il nostro compito si esaurisce nell'identificarlo ed autenticarne la firma, se richiesto.
Questo per fare un esempio comune, la DSAN può coprire qualunque fatto o stato di cui il cittadino è a conoscenza.
Si ricorda che la DSAN è esclusivamente una dichiarazione di conoscenza, non una manifestazione di volontà, come sono invece deleghe, procure, lettere di incarico. Il cittadino dichiara un qualcosa di cui è a conoscenza, che può anche riguardare terzi.
Non sta a noi entrare nel merito della dichiarazione: se anche osserviamo un falso, fermo restando il dovere di farlo notare, qualora dovesse esservi un errore in buona fede, non

possiamo esimerci dall'autenticare la firma, se richiesta. Se poi ci viene esibita una DSAN che non corrisponde al vero, sarà nostro dovere segnalarlo alla Procura della Repubblica, ma il nostro compito si esaurisce con l'attestare che la firma è stata realmente apposta da chi rende la dichiarazione.

(continua…)

Ricordiamo che, in materia di Anticorruzione, sono disponibili i nostri servizi di:
- **formazione annuale obbligatoria (on-line e in-house)**;
- **supporto specialistico alla mappatura dei processi**;
- **supporto specialistico all'aggiornamento del Piano**;
- **supporto specialistico all'attività di monitoraggio**;
è disponibile anche il **software** Anticorruzione per chi volesse agire in autonomia.
Per ulteriori informazioni potete entrare nel banner "Anticorruzione" del nostro sito www.entionline.it, oppure cliccare sul seguente link: Anticorruzione; in alternativa, si consiglia di contattare l'agente di zona o di scrivere a servizi@entionline.it, oppure di telefonare allo 030/2531939.

Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: redazione@entionline.it oppure via fax allo 02/87366244.
Ultime circolari Demografici:
Circolare Demografici 4 febbraio – Notiziario
Circolare Demografici 1 febbraio – Elezioni amministrative 2019: la raccolta delle sottoscrizioni e la presentazione delle liste
Circolare Demografici 29 gennaio – Scadenzario febbraio
Circolare Demografici 25 gennaio – La certificazione anagrafica dopo ANPR: principi e modalità operative
Circolare Demografici 21 gennaio – Notiziario
Circolare Demografici 18 gennaio – Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" agli stranieri di ceppo italiano
Circ. Demografici 14 gennaio – La nuova legge della regione Umbria in tema di polizia mortuaria
Circolare Demografici 11 gennaio – Il diritto di accesso nei servizi demografici
Circolare Demografici 7 gennaio – Scadenzario gennaio
Circolare Demografici 21 dicembre – Cittadinanza dello straniero nato in italia
Circolare Demografici 17 dicembre – L'affidamento delle urne cinerarie secondo il diritto dell'unione europea
Circolare Demografici 14 dicembre – Il diritto di soggiorno del familiare del cittadino europeo: la gestione di ascendenti e discendenti
Circolare Demografici 10 dicembre – Notiziario
Circolare Demografici 7 dicembre – Riconoscimento reso all'estero di figlio straniero nato in italia da parte di padre straniero
Circolare Demografici 4 dicembre – Scadenzario dicembre
Circolare Demografici 29 novembre – Il conflitto d'interesse nei servizi demografici
Circolare Demografici 26 novembre – Notiziario
Circolare Demografici 23 novembre – L'opposizione al matrimonio
Circolare Demografici 21 novembre – La formazione dell'atto di morte